



DELIBERAZIONE N° 202400352

SEDUTA DEL 30/04/2024

Ufficio risorse umane del SSR
13BC

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

Elenco Località carenti individuate alla data del 31 marzo 2024 di Pediatri di Libera Scelta (A.C.N. del 28-04-2022 e s.m.i.).

Relatore ASSESSORE DELEGATO ALLA SALUTE E ALLE POLITICHE SOCIALI

La Giunta, riunitasi il giorno 30/04/2024 alle ore 15:00 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Galella Alessandro	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Casino Michele	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Sileo Gerardina	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Latronico Cosimo	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: Michele Busciolano

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE Massimo Mancini

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 2

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTA** la L. 07 agosto 1990, n. 241 ad oggetto: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. 02 marzo 1996, n. 12 e s.m.i. recante *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la D.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11 concernente l’individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTO** il D. Lgs. 07 marzo 2002, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTA** la L. 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTA** la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 recante *“Disposizioni di adeguamento alla normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150- Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42- Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7- Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”*;
- VISTO** il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTA** la D.G.R. 30 marzo 2021, n. 226 ad oggetto: *“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”*;
- VISTA** la D.G.R. 14 aprile 2023, n. 214 ad oggetto: *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 (P.I.A.O.)*;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17 novembre 2016, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la L.R. 11 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto: *“Piano Strategico Regionale – Art. 45, comma 4 dello Statuto regionale”*;
- VISTA, altresì** la L.R. 30 dicembre 2019, n. 29 *“Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 aprile 2020, n. 63 *“Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta regionale”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 ottobre 2020, n. 164 *“Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”*;
- VISTA** la D.G.R. 09 febbraio 2021, n. 63 recante *“Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29. Regolamento di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” – Approvazione”* adottato ai sensi dell’articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 febbraio 2021, n. 1 *“Regolamento regionale “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” – Emanazione”*;
- VISTA** la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;
- VISTO, inoltre** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 maggio 2019, n. 54 di nomina dei componenti della Giunta regionale della Basilicata;
- VISTA** la D.G.R. 05 agosto 2019, n. 524 riguardante il conferimento degli incarichi di Direzione Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale, con contestuale approvazione dello schema di contratto indifferenziato, con

nonché la D.G.R. 12 gennaio 2021, n. 4 relativa a: "Nomina di Dirigente Generale ad interim Dipartimento Presidenza";

- VISTA** la D.G.R. 06 ottobre 2021, n. 768 avente ad oggetto "Strutture amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali";
- VISTA** la D.G.R. 06 ottobre 2021, n. 750 avente ad oggetto: "Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale";
- VISTA** la D.G.R. 06 ottobre 2021, n. 775 avente ad oggetto: "Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale" e la successiva D.G.R. n. 257 dell'11/05/2022 ad oggetto: "D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di Direzione generale – Conferma";
- VISTA** la D.G.R. 3 agosto 2022, n. 513 avente ad oggetto: "Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1 Conferimento incarico di Direzione Generale";
- VISTA** la D.G.R. 10 agosto 2022, n. 517 ad oggetto: "Art. 3, comma 1, D.L. n. 293/1994, regime di prorogatio per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dei contratti, degli incarichi dei Direttori Generali";
- VISTA** la D.G.R. 18 ottobre 2022, n. 686 ad oggetto: "Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona";
- VISTA** la D.G.R. 21 ottobre 2022, n. 701 ad oggetto: "Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale.";
- VISTA** la D.G.R. 28 ottobre 2022, n. 728 ad oggetto: "Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona";
- VISTO** la D.G.R. 14 novembre 2022, n. 762 recante: "Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale";
- VISTA** la D.G.R. 14 marzo 2023, n. 232 avente ad oggetto: "Riorganizzazione Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona";
- VISTA** la D.G.R. 10 agosto 2023, n. 514 avente ad oggetto: "Preso d'atto delle dimissioni dell'ing. F. B. e conferimento delle funzioni di Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona";
- VISTA** la D.G.R. 12 novembre 2021, n. 906 avente ad oggetto: "Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi";
- VISTA** la D.G.R. 8 giugno 2023, n. 314 avente ad oggetto: "Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarico";
- VISTA** la D.G.R. 07/11/2023, n. 713 avente ad oggetto: "Art 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarico di Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona.";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2022, n. 36 avente ad oggetto: "Art. 48, comma 1, lett. d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Nomina componenti della Giunta Regionale della Basilicata";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2022, n. 47 avente ad oggetto: "Art. 48, comma 1, lett. d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale";
- VISTA** la D.G.R. 8 aprile 2022, n.179 ad oggetto "Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione.";
- VISTA, infine** la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

- VISTA** la L.R. 06 settembre 2001, n. 34 ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;
- VISTA** la L.R. 28 luglio 2023, n. 21 ad oggetto: “Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”;
- VISTA** la D.G.R. 31 luglio 2023, n. 472 relativa a: *Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante l’Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”;*
- VISTA** la D.G.R. 30 novembre 2023, n. 792 ad oggetto: “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2024-2026 – Approvazione”;
- VISTA** la L.R. 22 dicembre 2023, n. 48 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l’esercizio finanziario 2024”;
- VISTA** la D.G.R. 09 febbraio 2024, n. 59 ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026: approvazione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza”;
- VISTA** la D.G.R. 05 aprile 2024, n. 266 ad oggetto: “Approvazione, ai sensi dell’art.6 del D.L. n.80 del 9.6.2021 come modificato con L.n.14/2023 art.11-bis, della Sezione “Organizzazione e Capitale Umano” del Piano Integrato di Attività e organizzazione 2024-2026 (P.I.A.O.) nelle Sottosezioni “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026”, “Lavoro agile”, Formazione del personale” e “Piano delle azioni positive”;
- VISTA** la L.R. 07 febbraio 2024, n. 3, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2024”;
- VISTA** la L.R. 07 febbraio 2024, n. 4, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026”;
- VISTA** la D.G.R. 09 febbraio 2024, n. 84 ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026”;
- VISTA** la D.G.R. 09 febbraio 2024, n. 85 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023-2025”;
- VISTA** l’Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sull’ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta Rep. Atti n. 70/CSR del 28 aprile 2022;
- VISTA** la Norma Transitoria n. 1 del succitato ACN che stabilisce: “Fino all’entrata in vigore degli Accordi integrativi Regionali, per l’applicazione del rapporto ottimale si fa riferimento ai parametri indicati all’art. 32 dell’ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i.”;
- VISTO** L’art. 8 (Istituzione delle forme organizzative AFT e UCCP) dell’ACN 28.04.2022 che stabilisce:
- “1. Ai sensi della normativa vigente i pediatri di libera scelta operano all’interno del nuovo assetto definito dell’articolo 2, comma 3 del presente Accordo e aderiscono al sistema informativo (rete informatica e flussi informativi) di ciascuna Regione e al sistema informativo nazionale, quali condizioni irrinunciabili per l’accesso e il mantenimento della convenzione.
2. Le Regioni, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, definiscono gli atti di programmazione volti a istituire le forme organizzative (AFT – Aggregazione Funzionale Territoriale e UCCP – Unità Complessa di Cure Primarie) osservando i seguenti criteri generali:
- a) istituzione delle AFT in tutto il territorio regionale;
- b) istituzione delle UCCP come forme organizzative multi professionali del Distretto tenendo conto delle caratteristiche territoriali e demografiche, salvaguardando il principio dell’equità di accesso alle cure;

c) realizzazione del collegamento funzionale tra AFT e UCCP, anche tramite idonei sistemi informatici senza oneri a carico dei pediatri di libera scelta. 3. La attuazione di quanto previsto dal precedente comma deve avvenire a seguito dei nuovi Accordi Integrativi Regionali da perfezionarsi entro dodici mesi decorrenti dalla definizione degli atti di programmazione di cui al comma 2.

3. La attuazione di quanto previsto dal precedente comma deve avvenire a seguito dei nuovi Accordi Integrativi Regionali da perfezionarsi entro dodici mesi decorrenti dalla definizione degli atti di programmazione di cui al comma 2.”;

VISTO l’art. 32 (Procedure per l’assegnazione di incarichi) dell’A.C.N. 28.04.2022 e s.m.i., che definisce le nuove procedure per l’assegnazione di incarichi per gli ambiti territoriali carenti di **pediatria di libera scelta** e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell’anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui all’art. 32 (*Rapporto ottimale*) ACN 15.12.2005;

RILEVATO che, a norma dell’art. 32 dell’A.C.N. per la **pediatria di libera scelta** del 28.04.2022 e s.m.i., la Regione pubblica l’elenco delle zone carenti di medici convenzionati per i **pediatri di libera scelta** individuate dalle singole Aziende Sanitarie Locali della Regione sulla base dei criteri di cui all’art. 32 dell’A.C.N. 15.12.2005 per la **pediatria di libera scelta**;

VISTA la D.G.R. del 28 marzo 2007, n. 416 così come modificata ed integrata dalla D.G.R. del 5 novembre 2007, n. 1556 di approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la disciplina dei rapporti con i **medici pediatri di libera scelta** ai sensi degli artt. 4 (*Negoziante regionale*) e 14 (*Contenuti demandati alla negoziazione regionale*) del predetto A.C.N. del 15 dicembre 2005 e s.m.i.;

VISTA La Norma Transitoria n. 4 dell’A.C.N. del 15 dicembre 2005 e s.m.i. che stabilisce:
“1. Gli Accordi regionali ed aziendali stipulati ai sensi del DPR 272/2000, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, conservano i loro effetti giuridici ed economici fino alla durata da essi prevista o fino all’entrata in vigore dei successivi Accordi regionali ed Aziendali.”

PREMESSO che a far data dal 16 novembre 2021 le materie di competenza della medicina convenzionata sono state conferite, nell’ambito della nuova organizzazione delle Direzioni Regionali, all’Ufficio Risorse Umane del SSR – Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, con la D.G.R. del 06 ottobre 2021, n. 750;

ATTESO CHE con la D.D. del **13 ottobre 2023 n. 391** è stata approvata la graduatoria definitiva, da valere per l’anno 2024, dei **pediatri di libera scelta** da incaricare per le attività disciplinate dell’A.C.N. vigente, pubblicata sul BUR di Basilicata del 01.11.2023, n. 58;

DATO ATTO che con D.G.R. del 13 settembre 2001, n. 1934 modificata parzialmente dalla D.G.R. del 03 ottobre 2005, n. 1999 e dalla D.G.R. del 12 maggio 2009, n. 881, sono stati rideterminati gli ambiti per l’**assistenza pediatrica** ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 272/2000 da valere quali ambiti territoriali per la scelta del pediatra e per l’applicazione del calcolo del rapporto ottimale ai fini della determinazione delle zone carenti;

RILEVATO che l’individuazione per l’anno 2024 delle località carenti dei **pediatri di libera scelta** viene effettuata dalle Aziende Sanitarie Locali di Potenza (A.S.P.) e di Matera (A.S.M.) sulla base dei dati forniti dai Comuni della Regione, relativi alla popolazione pediatrica, range di età, - 0/6 e 0/14 - residente al 31.12.2023, e degli incarichi che si renderanno vacanti nel corso dell’**anno 2024**;

VISTE le note:

- n. 275222/13BC del 28.12.2023 con la quale l’Ufficio Risorse Umane del SSR – Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, richiedeva ai Comuni della Basilicata, al fine della rilevazione e successiva pubblicazione sul BUR delle zone carenti dei **pediatri di libera scelta** i dati relativi alla popolazione

residente, in ciascun Comune, alla data del 31 dicembre 2023, da inviare alla Regione entro il 31.01.2024;

- n. 31158/13BC del 12.02.2024 con la quale lo stesso Ufficio invitava le Aziende Sanitarie di Potenza (ASP) e Matera (ASM) a sollecitare i Comuni per l'invio dei dati di cui sopra, *ad horas*;
- n. 65445/13BC del 20.03.2024 con la quale il suddetto Ufficio, preso atto che tutti i Comuni avevano provveduto ad inviare alle AASS i dati richiesti, sollecitava le stesse ad inviare, *ad horas*, i prospetti relativi alle Località Carenti anno 2024;

VISTA

la comunicazione del Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale - Gestione dei Rapporti con i MMG e PLS dell'Azienda Sanitaria di Matera (A.S.M.), n. 12299 del 21.03.2024, acquisita, al protocollo della Direzione Generale n. 66907/13BC in pari data, con la quale sono stati trasmessi i prospetti relativi alle Località Carenti 2024 – Ambiti Territoriali ex ASL 4 di Matera ed ex ASL 5 di Montalbano Jonico;

PRESO ATTO

che la nota, di cui sopra, riportava un 'anomalia relativa alla giusta applicazione dell'articolo 4, comma 9-octiesdecies del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023 la Direzione Generale per la Salute e Politiche della Persona – Ufficio Risorse Umane SSR provvedeva con nota n. 69453 13/BC del 25.03.2024 a segnalare la stessa e a fornire i giusti indirizzi applicativi della norma (ex articolo 4, comma 9-octiesdecies del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023) e con la stessa sollecitava ulteriormente l'Azienda Sanitaria di Potenza (ASP) ancora inadempiente rispetto all'invio dei prospetti relativi alle Località Carenti anno 2024;

VISTE

le comunicazioni:

- n. 40302 del 15.04.2024 a firma del Direttore U.O.C. Assistenza Primaria - dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.), acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona- Ufficio Risorse Umane SSR n. 91852 13/BC del 16.04.2024 con la quale sono stati trasmessi i prospetti relativi alla località carenti – Ambito Territoriale di Potenza, Venosa, Melfi e Distretto di Villa D'Agri;
- n. 40334 del 15.04.2024 a firma del Direttore f.f. U.O.C. Assistenza Primaria dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.), acquisita, al protocollo della suddetta Direzione Generale n. 91850/13BC del 16.04.2024, con la quale sono stati trasmessi i prospetti relativi alla località carenti – Ambito Territoriale ex ASL 3 di Lagonegro;
- nota mail dell'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.), acquisita, al protocollo della Direzione Generale n. 99051/13BC del 24.04.2024, che, per un refuso, sostituisce integralmente il prospetto relativo alle località carenti – **Ambito Territoriale, Venosa**, inviato con nota n. 40302 del 15.04.2024 acquisita, al protocollo della Direzione Generale n. 91852 13/BC del 16.04.2024;

VISTO

l'art. 32 comma 12, dell'A.C.N. del 28.04.2022 e s.m.i., ai sensi del quale, espletate le procedure di assegnazione degli incarichi, qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, il precitato Ufficio di Coordinamento del Servizio Sanitario di base presso l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza comunica la disponibilità degli stessi sul proprio sito istituzionale chiedendo la pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC;

VISTO

l'articolo 4, comma 9-octiesdecies del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, a norma del quale *“Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data”*

VISTA

la nota circolare n. 71830 del 29.03.2023, con la quale la Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona – Ufficio Risorse Umane del SSR, riscontrava alle Aziende Sanitarie di Potenza e Matera, gli esiti del Tavolo Tecnico di Coordinamento nazionale delle Regioni, tenutosi in data 17.03.2023, al fine di dirimere la controversia interpretativa sorta in relazione alla norma di che trattasi;

DATO ATTO

dell'esegesi normativa fornita all'esito del tavolo tecnico e sottoposta al parere del Ministero della Salute, la quale prevede che *“Tutti i medici di medicina generale (MMC) e i pediatri di libera scelta (PLS) interessati, al compimento del settantesimo anno di età – dal 28 febbraio u.s. (data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 9-octiesdecies sopracitato) fino al 31 dicembre 2023, nonché dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno successivo, fino al 2026 – potranno manifestare all'Azienda di appartenenza la disponibilità al trattenimento in servizio. Per verificare l'assenza di offerta di personale medico collocabile, le carenze rilevate, e comunque ricoperte dai suddetti medici, dovranno necessariamente essere pubblicate dalle Regioni affini della assegnazione, come disposto dagli AA.CC.NN. MMG-PLS vigenti. Infatti, soltanto con l'espletamento di tutte le procedure di assegnazione previste dai citati accordi – ossia con primo avviso da pubblicarsi entro la fine di marzo, con un secondo avviso di cui alla cd. procedura SISAC e con un terzo avviso per l'assegnazione ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale – limitatamente agli MMC – si avrà reale contezza della offerta o meno di personale medico convenzionato collocabile. Il MMC o PLS trattenuto, pertanto, potrà permanere in servizio fino a che, in ciascuna delle procedure di conferimento di incarico sopra esposte, non si riscontri la disponibilità di nuovi MMC o PLS, da incaricare a tempo indeterminato, ad accettare le zone ricoperte dai medici trattenuti in servizio. Per contro, nel caso in cui un MMG o PLS accetti la zona carente, il rapporto con il medico trattenuto in servizio si intenderà cessato a decorrere dalla data di apertura dello studio medico da parte del MMC o del PLS neo inserito. Tale procedura intende dare applicazione ai contenuti della norma in oggetto interpretando per “personale medico convenzionato collocabile” solo ed esclusivamente medici da incaricare a tempo indeterminato (ossia titolari di convenzione), e non anche personale da incaricare provvisoriamente, in quanto, di fatto, la “provvisorietà” dell'incarico, in assenza di un medico titolare, è coperta dal medico pensionando. È stato altresì condiviso dalle Regioni e dalle Province autonome che, espletate tutte le procedure previste dagli AA.CC.NN. MMG-PLS vigenti, in corso d'anno, in assenza di offerta di un nuovo MMG o PLS a ricoprire l'incarico del MMC o PLS trattenuto, quest'ultimo potrà rimanere incaricato fino al compimento del settantaduesimo anno di età e, comunque, sino al 31 dicembre 2026, come da norma di legge.”;*

DATO ATTO

del parere successivamente fornito dal Ministero della Salute n. DGPROF/3/P/I.8.d.n.1.1/2023/1, notificato dalla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona – Ufficio Risorse Umane del SSR ad AASS e OMCEO in data 06.10.2023, il quale chiarisce inoltre, che: *“la ratio della norma, che intende consentire il trattenimento in servizio dei medici convenzionati oltre il compimento del settantesimo anno di età è quella di sopperire all'assenza di altri medici disponibili. **Pertanto, una volta accertata tale assenza attraverso le predette procedure,** si provvederà al trattenimento in servizio del medico interessato, garantendo la continuità dell'assistenza attraverso gli incarichi a*

tempo indeterminato, in luogo degli incarichi provvisori previsti nell'ambito degli ordinari istituti dell'ACN di settore, questi ultimi conferibili solo in ultima istanza. Si ritiene, inoltre, che, espletate nell'anno in corso tutte le procedure di assegnazione degli incarichi previste dagli Accordi collettivi nazionali di settore, **la permanenza in servizio del medico possa essere consentita fintanto che persista l'assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile**. Pertanto, al fine di verificare tale persistenza di assenza di offerta, occorrerà ripetere, ogni qualvolta previsto, la procedura di assegnazione delle sedi vacanti, indicata dagli AA.CC.NN.;

- TENUTO CONTO**
- altresì, della *ratio* della norma che, come chiaramente espresso nell'*incipit* del citato articolo 4, comma 9-octiesdecies, ha l'obiettivo "di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza" e conseguentemente di rendere disponibili, **fino al 31 dicembre 2026**, i medici di cui trattasi per far fronte alle diverse carenze determinatesi sul territorio;
 - che ai medici interessati, inoltre, è consentita, nell'ipotesi di manifestazione di disponibilità, anche l'assegnazione di "eventuali ambiti resisi carenti dopo la pubblicazione di marzo e a seguito di indisponibilità di medici a ricoprire incarichi provvisori". Analogamente, in caso di manifesta disponibilità, si ritiene possibile "conferire ai medici settantenni, disponibili a restare in servizio, ma la cui zona carente risulti assegnata ad un nuovo medico, altri incarichi di medicina generale per i quali non si trovino medici disponibili", fermo restando che il medico stesso potrà rimanere in servizio non oltre il compimento del 72esimo anno di età;

CONSIDERATO che con nota n. 218770 del 23.10.2023 avente ad oggetto: "Trattenimento in servizio dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta di cui all'articolo 4, comma 9-octiesdecies del decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023: raccomandazioni su corretta applicazione procedurale." il suddetto Ufficio ha raccomandato la corretta applicazione dell'art. 4 comma 9-octiesdecies, L. 24 febbraio 2023, n. 14;

RITENUTO pertanto che, ai fini delle Assegnazioni delle Località Carenti, le Aziende Sanitarie, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 24, comma 1, lettera b) dell'ACN 2022 dopo aver espletato le procedure previste dall'art. 34, commi 1, 17, 18, 19 e 27 del succitato ACN **e solo nel caso di mancata copertura delle stesse per assenza di personale medico convenzionato collocabile**, possono trattenere in servizio i medici di medicina generale convenzionati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 che abbiano manifestato la loro disponibilità a mezzo sottoscrizione del "modello ex art. 4 comma, comma 9-octiesdecies legge n. 14 del 24 febbraio 2023". **Vieppiù che** la permanenza in servizio del medico, potrà **essere consentita esclusivamente** sino all'inserimento del titolare a tempo indeterminato, in conseguenza della **reiterazione** delle procedure di assegnazione ed in caso di permanente assenza di medici disponibili; la stessa cesserà all'apertura dello studio da parte dell'avente diritto all'incarico vacante di Assistenza Primaria a ciclo di scelta per l'ambito territoriale di riferimento **e comunque non oltre il compimento del 72esimo anno** di età. In tal guisa, non è consentito prolungare automaticamente fino al 72esimo anno di età il trattenimento in servizio del medico *de quo*;

DATO ATTO che con apposito provvedimento amministrativo **DDG n. 299 del 28.04.2023** l'Azienda Sanitaria di Matera (ASM) ha applicato, ove accertata la disponibilità, la facoltà di trattenimento in servizio dei pediatri che nel corso dell'anno 2023 ad oggi hanno compiuto i 70 anni; tali zone sono da considerarsi a tutti gli affetti di legge **Località Carenti**, per le quali agli aventi diritto (ex art. 32 ACN 28.04.2022), possono presentare la propria candidatura che, **in caso di accettazione determina la decadenza dei relativi provvedimenti di trattenimento in servizio**;

RITENUTO inoltre che le Aziende Sanitarie debbano individuare come carenti, anche quelle zone temporaneamente assegnate ai medici ultra 70enni (che abbiano manifestato la loro disponibilità ex art. 4, comma 9-octiesdecies) al fine di procedere all'assegnazione delle stesse, in ossequio a quanto delineato dagli articoli summenzionati dell'ACN in vigore e alla norma stessa;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla pubblicazione degli elenchi degli ambiti territoriali carenti di **medici pediatri di libera scelta** relativi all'anno 2024 individuati dalle Aziende Sanitarie ASP e ASM di Basilicata;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce atto di ordinaria amministrazione in quanto attuativo di disposizioni normative nazionali, a norma dell'art 32 ACN 28.04.2022 per la pediatria di libera scelta,

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. sono pubblicati, ai sensi dell'art. 32 dell'A.C.N. del 28.04.2022 e s.m.i., sono pubblicati gli elenchi riferiti all'anno 2024 delle località carenti dei **medici pediatri di libera scelta** formati dalle Aziende Sanitarie Locali di Potenza (A.S.P.) e di Matera (A.S.M.), secondo i criteri di cui all'art. 32 (Rapporto ottimale) dell'Accordo15.12.2005, **Allegato A** alla presente deliberazione indicato con la lettera A per farne parte integrate e sostanziale;
2. di considerare negli elenchi delle località carenti di cui sopra anche quelle zone che risultino temporaneamente assegnate ai pediatri ultra 70enni che abbiano presentato la propria disponibilità al trattenimento/ mantenimento in servizio a mezzo sottoscrizione del "modello ex art. 4 comma, comma 9-octiesdecies legge n. 14 del 24 febbraio 2023, anche ai fini di poter procedere all'assegnazione delle stesse in ossequio a quanto delineato dagli articoli summenzionati dell'ACN in vigore e alla norma stessa;
3. le domande per la copertura delle zone carenti di **pediatria di libera scelta** vanno indirizzate rispettivamente alle Aziende Sanitarie Locali competenti e quindi all'A.S.P. per Potenza e all'A.S.M. per Matera;
4. il presente provvedimento viene trasmesso alla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, per i conseguenti adempimenti.

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R. Basilicata e sul sito Internet www.regione.basilicata.it - Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona – nell'area: Temi – Salute - graduatoria medici, **ove sarà reperibile, altresì, l'Avviso di avvenuta pubblicazione in uno alla modulistica per la presentazione delle domande da parte dei medici interessati (Allegato B).**

Il presente provvedimento è altresì pubblicato sul portale istituzionale nelle apposite sezioni in attuazione del D.Lgs. 33/2013.

L'ISTRUTTORE **GIOVANNI MIETITORE** _____

IL RESPONSABILE P.O. **Angela Tucci** _____

IL DIRIGENTE **Angelo Raffaele Rinaldi** _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Michele Busciolano**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA